ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUGLI OLI MINERALI, SULL'ALCOLE, SULLE BEVANDE ALCOLICHE, SUI TABACCHI LAVORATI E IN MATERIA DI IVA CON QUELLE RECATE DA DIRETTIVE CEE E MODIFICAZIONI CONSEGUENTI A DETTA ARMONIZZAZIONE

# Art. 39

## Effettuazione dell'acquisto intracomunitario

Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 e' ricevuta fattura o e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.

Versione in vigore dal 2 marzo 1993, non più in vigore dal 2 maggio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione |
| Estremi | Decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47 |
| Titolo | II — Armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto |
| Capo | II — Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1993 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/armonizzazione-delle-disposizioni-in-materia-di-imposte-sugli-oli/art-39-effettuazione-dell-acquisto-intracomunitario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it